

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 2 MARZO 1961

(30^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegno di legge:

« Stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale delle Forze armate dello Stato » (1329) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 319, 335
ANGELILLI	324, 325
CADORNA	330
CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa	321, 323, 324, 326
CORNAGGIA MEDICI	324, 326, 327
DE LUCA	320
DE SIMONE	334
MARAZZITA	333
MASSIMO LANCELLOTTI	328, 329
PALERMO	321, 324, 330
PAJETTA	333
TOLLOY	321, 323, 324, 327
VALLAURI	329
VERGANI	325, 326, 327, 329

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cerica, Cornaggia Medici, De Luca Luca,

De Simone, Gerini, Marazzita, Massimo Lancellotti, Palermo, Pajetta, Piasenti, Tolloy, Vaccaro, Vallauri e Vergani.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento il senatore Jannuzzi è sostituito dal senatore Cingolani.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato » (1329)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'as-

4^a COMMISSIONE (Difesa)30^a SEDUTA (2 marzo 1961)

sistenza spirituale alle Forze armate dello Stato ».

Comunico che sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti presentati dal relatore, senatore Vaccaro, la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per quanto riguarda strettamente la copertura finanziaria.

Ritiene opportuno, tuttavia, formulare qualche riserva sul sistema più volte adottato per provvedimenti riguardanti lo stato di previsione del Ministero della difesa di trarre i mezzi di copertura di nuove spese riducendo capitoli di bilancio destinati ad altri fini. Tale sistema, infatti, potrebbe far nascere il dubbio che gli stanziamenti di alcuni capitoli possano essere stati calcolati in eccesso in sede di previsione, per, poi, poterne utilizzare una parte per la copertura di eventuali nuove spese.

La Commissione, infine, avverte che la copertura predisposta nel disegno di legge è valida fino al 30 giugno 1961. Dopo tale data infatti, trattandosi di spesa continuativa, occorrerà provvedere alla indicazione della copertura anche per l'esercizio 1961-62.

La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte di propria competenza sugli emendamenti presentati dal senatore Vaccaro ».

DE LUCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a mio avviso il disegno di legge in esame deve essere oggetto di un'ampia discussione e, pur riservandomi di fare altri interventi nel corso della discussione dei singoli articoli, mi limito per ora a esporre alcune considerazioni di carattere generale, che mi sembrano di fondamentale importanza.

La prima è che non possono esistere dubbi che l'orientamento degli organismi responsabili italiani per quanto riguarda le prospettive immediate e future delle nostre Forze armate sia quello di arrivare a un esercito di specialisti; e ciò può essere anche giusto, perchè se diciotto mesi di servizio militare obbligatorio sono molti per l'addestramento alle vecchie armi, risultano, invece, pochi per acquistare un sufficiente addestramento alle armi nucleari.

Detto orientamento pare sia manifesto dal fatto che dei 350.000 uomini che costituiscono il contingente di leva annuale, soltanto un terzo sono dichiarati idonei al servizio militare; la percentuale in verità è così bassa che io e il senatore Vergani abbiamo in proposito presentato una interrogazione al Ministro della difesa sui motivi che portano a escludere dal servizio militare i due terzi dei chiamati agli obblighi di leva.

Comunque, che esista l'orientamento cui ho accennato, è evidente; e, ripeto, io posso ritenerlo giusto, così come ritengo che l'esercito debba avere come base il volontario, perchè se nel nostro Paese esistono molti cittadini, che desiderano specializzarsi nel mestiere delle armi, la migliore soluzione sarebbe appunto quella del volontariato, che permetterebbe anche di ridurre al minimo il servizio obbligatorio.

Ma, se esiste tale orientamento — e non soltanto in Italia, perchè si può anzi affermare che esso è generale — non riesco davvero a capire come mai si voglia quasi triplicare il numero dei cappellani militari, creando oltre centotrenta unità nuove.

La seconda considerazione, altrettanto fondamentale, è che alcune norme contenute nel provvedimento sovvertono quella che è la prassi dei rapporti fino a oggi in atto tra i dipendenti dello Stato e lo Stato.

Consideriamo, ad esempio, la questione delle pensioni. Tutti noi sappiamo che in Italia moltissimi cittadini, dopo di aver servito fedelmente lo Stato per dieci, quindici, o addirittura per diciannove anni, non hanno avuto e non hanno diritto alla pensione. Per meritare tale diritto bisogna aver compiuto infatti, almeno diciannove anni, sei mesi e un giorno di servizio. Ed è questa una norma che vale per tutti i dipendenti dello Stato. Recentemente a Catanzaro è morto un funzionario del Ministero dell'agricoltura che aveva effettuato diciassette anni di servizio, lasciando la moglie e numerosi figli senza pensione. La vedova ha fatto ricorso, ma il Ministero ha risposto che la pensione non le spettava, appunto perchè il marito non aveva compiuto diciannove anni, sei mesi e un giorno di servizio.

Perchè, dunque, per favorire i cappellani militari si dovrebbe riconoscere loro il diritto

alla pensione anche quando abbiano maturato soltanto dodici anni di servizio effettivo?

Oltre tutto, è evidente che ciò potrebbe anche costituire un precedente pericoloso, dato che le altre categorie di dipendenti pubblici potrebbero con ragione domandare perchè lo Stato pretenda da essi molto di più di quanto pretenda dai cappellani militari. Non si deve dimenticare che si tratta in ogni caso di gente pagata dallo Stato italiano; se si trattasse, invece, di cittadini del Vaticano, pagati dal Vaticano, allora il ragionamento sarebbe diverso, perchè il Vaticano può pagare i suoi cittadini come meglio ritiene.

Nel nostro caso si tratta invece, come dicevo, di denaro dello Stato italiano; non possiamo, quindi, sovvertire le norme generali che in Italia regolano i rapporti tra lo Stato e i suoi dipendenti.

La terza considerazione infine — che forse avrei dovuto prospettare per prima — è che sono piuttosto sorpreso dell'iter quanto mai rapido del presente provvedimento. Vi sono dei disegni di legge — come ad esempio quello presentato dal senatore Palermo per le pensioni agli ufficiali di complemento — che da anni giacciono di fronte al Parlamento, senza che mai siano stati portati in discussione.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per la questione degli ufficiali di complemento si è dovuto procedere, nell'altro ramo del Parlamento, a un testo unificato, dato che la Camera dei deputati non conosceva la proposta del senatore Palermo.

PALERMO. Ma il mio disegno di legge risale al 1948, e da allora ho sempre sentito dire che il Governo stava studiando la questione!

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'appunto da lei mosso, senatore Palermo, non può riguardare direttamente il Ministero della difesa!

DE LUCA. Comunque, molti altri disegni di legge di notevole importanza attendono da anni; sono noti a tutti, del resto, gli sforzi che si sono dovuti fare prima che

fosse discusso il provvedimento per i mutilati di guerra: il Senato della Repubblica, per esempio, è stato letteralmente assediato da diecimila mutilati; in tal modo si è finalmente arrivati alla discussione del disegno di legge per la revisione delle pensioni. Si dirà che esistevano problemi di copertura, e via dicendo; ma il fatto è che migliaia di mutilati attendevano da anni; nel caso dei cappellani si nota, invece, una solerzia e una diligenza veramente non comuni.

Per il momento non aggiungo altro, dato che mi riservo di intervenire ancora nella discussione quando esamineremo i singoli articoli del disegno di legge.

TOLLOY. Onorevoli colleghi, il provvedimento oggi in discussione è stato esaminato da noi socialisti con spirito di assoluta obiettività. Premetto che, dissentendo in parte da quanto ha detto il senatore che mi ha preceduto, noi socialisti siamo dell'opinione che l'Esercito e in generale le Forze armate, pur adeguandosi alle esigenze della tecnica moderna, devono rimanere Esercito e Forze armate di popolo. Orbene da questo punto di vista riconosciamo che, essendo l'Italia un paese cattolico, deve esistere anche una regolamentazione di tutto quanto si riferisce all'organizzazione ecclesiastica nelle Forze armate.

Perciò non è da questo punto di vista che noi affrontiamo il problema con perplessità, bensì da quello che la proposta legislazione sembra non essere ispirata alla Costituzione repubblicana così come è uscita dalla Resistenza. Il problema va dunque, secondo noi, considerato da questo punto di vista, cioè affrontando le questioni di principio che non sono state dal provvedimento affrontate, e tenendo conto delle questioni tecniche che valgono per questo, come per tutti gli altri aspetti dell'organizzazione delle Forze armate.

Ma nello stesso momento in cui affermo che noi socialisti consideriamo le Forze armate come forze del popolo, debbo aggiungere obiettivamente che, per disgrazia, nel periodo fascista l'Ordinariato militare non ha costituito una forza che corrispondesse alle reali aspirazioni popolari. Purtroppo, sotto il lungo governo di monsignor Bartolomasi vi furono manifestazioni che posero

4ª COMMISSIONE (Difesa)

30ª SEDUTA (2 marzo 1961)

l'Ordinariato militare nelle condizioni di fungere da punta avanzata nel processo di fascistizzazione delle Forze armate, al quale moltissimi ufficiali, anche di grado elevato, resistevano.

Tale considerazione — ripeto di carattere puramente obiettivo e suffragata da una intiera letteratura che sarebbe facile addurre a testimonianza — non infirma comunque l'opinione principale, cui ho accennato dianzi, dei socialisti. Rimane il fatto che nel provvedimento in esame, e soprattutto nella relazione che lo accompagna, si sarebbero dovute a nostro avviso richiamare le origini democratiche della nuova Repubblica italiana, in riferimento al concetto chiaramente stabilito nel terzo comma dell'articolo 52 della Costituzione, il quale recita che « l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica ».

A mio modo di vedere un tale accenno, al fine di presentare il disegno di legge sotto un aspetto che consentisse una discussione serena e obiettiva, avrebbe dovuto essere fatto dal relatore; dato, però, che egli non ha creduto fare ciò, siamo noi socialisti ad assumerci un tale compito.

Entro ora in un esame più dettagliato del provvedimento.

Per una questione di principio devo fare ancora riferimento alla Costituzione, e precisamente all'articolo 8, il quale nei commi primo e secondo è così formulato:

« Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano ».

Ora, se in base al secondo comma dell'articolo 8 l'ordinamento giuridico italiano deve essere rispettato dalle varie confessioni religiose, è anche vero che nel formulare norme giuridiche bisogna stare attenti a che queste non siano in contrasto con il primo comma dell'articolo 8 della Costituzione.

Ma purtroppo a questo riguardo la lettura del disegno di legge — e in particolare degli articoli 1, 2 e 3, e, soprattutto, degli articoli 1 e 2 — è motivo di serie perplessità.

A parte il fatto che siamo di fronte non a un rinnovamento, ma a una parafrasi della legge precedente (non costituisce, infatti, rinnovamento la sostituzione delle parole « delle milizie », effettuata evidentemente perchè la locuzione « milizie » poteva ricordare le milizie che il fascismo poneva sullo stesso piano delle altre Forze armate) non si può negare che la formulazione dell'articolo 1 sia piuttosto strana.

Essa dice testualmente:

« Il servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato, istituito per integrare, secondo i principi della religione cattolica, la formazione spirituale di coloro che fanno parte delle Forze armate, è disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualità di cappellani militari ».

Ora, se è vero che nelle Forze armate italiane militano cittadini in grande maggioranza cattolici e che i non cattolici sono una piccola minoranza, è anche vero che noi siamo uno Stato democratico, e, pertanto, dobbiamo avere il rispetto delle minoranze, di quei cittadini cioè, protestanti, ebrei, che appartengono ad altre religioni, o sono atei.

Ma la formulazione del ricordato articolo 1 — secondo la quale, credo necessario ripetere e sottolineare: « Il servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato, istituita per integrare, secondo i principi della religione cattolica, la formazione spirituale di coloro che fanno parte delle Forze armate, è disimpegnata da sacerdoti cattolici... » — e in particolare le parole « di coloro che », creano il presupposto giuridico che tutti i militari, a qualsiasi religione appartengano, debbano ricevere una integrazione della loro formazione spirituale secondo i principi della religione cattolica, ad opera e con l'assistenza di sacerdoti cattolici.

Ebbene, se è giusto che nelle Forze armate vi siano sacerdoti cattolici per l'assistenza spirituale ai militari cattolici, non è però ammissibile che detta assistenza, da parte degli stessi sacerdoti, sia imposta a chi non è cattolico. Non va dimenticato che, oltre tutto, il principio di rispettare le convinzioni religiose rientra proprio in quella che è la più sana tradizione dell'Esercito italiano.

4^a COMMISSIONE (Difesa)30^a SEDUTA (2 marzo 1961)

Io, per esempio, ricordo che quando ero allievo all'Accademia di Modena — eravamo in quell'epoca già nel periodo fascista, ma non era ancora cominciata la fascistizzazione dell'Esercito e l'Ordinariato militare non era ancora diventato un'agenzia del regime all'interno delle Forze armate — ricordo, ripeto, che agli allievi che non desideravano di sentire messa, nessuno, né il Comandante dell'Accademia, né qualsiasi altro superiore, imponeva di fare il contrario; ma veniva lasciata la più completa libertà di comportamento.

A mio avviso, dunque, anche sotto le armi la libertà religiosa dei cittadini deve essere ripristinata e salvaguardata, conformemente alle nostre tradizioni, e in osservanza di quanto dispone la Costituzione.

Se la religione cattolica può essere considerata, come in effetti è, la religione delle Forze armate italiane nel loro complesso, le eccezioni devono ottenere il rispetto più assoluto e nessuno — generale o caporale che sia — deve avere la facoltà di imporre a chi non è cattolico di partecipare alla messa o di osservare pratiche religiose che contrastino, comunque, con la sua coscienza.

Nell'articolo 3 vi è poi una frase, piuttosto sgrammaticata, della quale non riesco a comprendere il vero significato. Nel primo comma si dice infatti che la giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare si esercita sui cappellani militari e sul personale religioso degli ospedali militari, nonché « sul personale delle Forze armate dello Stato e sugli appartenenti a quei Corpi la cui assistenza fosse affidata all'Ordinario militare dalle autorità governative d'intesa con le superiori autorità ecclesiastiche ».

Evidentemente qui non si può trattare della normale giurisdizione, dato che nell'articolo 2 è stabilito che la giurisdizione dell'Ordinario militare si estende su tutte le forze armate dello Stato.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. A parte il rilievo circa una pretesa « sgrammaticatura », rilievo che mi interessa particolarmente e sul quale mi riservo di ritornare, posso precisare che i Corpi cui accenna l'articolo 3, sono quelli dei vigili

del fuoco: i Vigili del fuoco infatti non appartengono alle Forze armate.

TOLLOY. Ma nell'articolo 3 è detto che la giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare si esercita — oltre che sul personale religioso e sui Corpi, per i quali si deve intendere, come ha spiegato, testè lo onorevole Sottosegretario, i vigili del fuoco — anche « sul personale delle Forze armate dello Stato ».

Ripeto, pertanto, di non comprendere lo esatto significato del primo comma dell'articolo 3, e aggiungo di aver l'impressione che in questo comma sia contenuto qualcosa che non è detto chiaramente — e che invece deve essere ben chiarito — volto a riconoscere alla giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare la possibilità di un'estensione al di là di quella normale esercitata su tutti i cattolici delle Forze armate.

A ogni modo ho voluto soltanto porre una questione di carattere generale, di principio, perchè della sostanza dei singoli articoli discuteremo a suo tempo.

Circa la questione di principio spero che la Commissione si trovi d'accordo sulla necessità di una esplicita garanzia che non vi sia una imposizione indiscriminata della assistenza religiosa cattolica anche a quegli elementi che alla religione cattolica non appartengano, o comunque non la desiderino, nè alcuna sottomissione a una disciplina ecclesiastica di elementi che, essendo sotto le armi per il normale servizio di leva, non possono essere subordinati ad altra disciplina che non sia quella delle Forze armate.

Per quanto concerne l'aspetto tecnico del provvedimento, i colleghi mi consentiranno di non poter essere incoerente nei confronti di quella che è stata la posizione da me assunta precedentemente in casi analoghi. Se, infatti, mi sono battuto impegnativamente contro la proposta di aumentare il grado o il numero dei generali della sussistenza, o dei carabinieri ed altri, è logico che oggi mi batta impegnativamente contro una proposta della stessa natura.

Per l'incarico di Ordinario militare il grado di generale di divisione è più che sufficiente e adeguato; e non potrei qui che ripetere tutte le argomentazioni tecniche

4^a COMMISSIONE (Difesa)30^a SEDUTA (2 marzo 1961)

da me esposte nei casi precedenti, cui ho accennato.

Quanto ai cappellani militari, non vedo per quale ragione si dovrebbe modificare il presente ordinamento gerarchico, visto che il cappellano militare quando è al reggimento dipende dal punto di vista militare dal colonnello, e per il resto è sottoposto alla giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare. Circa il numero, possiamo anche discutere ed esaminare se sia necessario arrivare a un aumento come quello proposto nel disegno di legge; proprio oggi che le Forze armate non sono certamente destinate a una espansione e tutti anzi ci auguriamo che la questione del disarmo arrivi a una soluzione, un ampliamento così brusco e notevole dei quadri dei cappellani militari potrebbe anche non essere giustificato.

CORNAGGIA MEDICI. Non si tratta di un ampliamento, ma di un adeguamento.

TOLLOY. Comunque la nostra opposizione non è rigida e assoluta; chiediamo soltanto che sia dimostrata la reale necessità dell'aumento proposto.

Sulla questione delle pensioni il senatore De Luca ha fatto giustissime considerazioni, in quanto è evidente che non si devono creare privilegi per nessuno. Del resto, nella stessa relazione si parla di equiparazione di diritti e di doveri con gli altri ufficiali delle Forze armate, e non già di creazione di privilegi a favore dei cappellani militari. La questione dovrà dunque essere obiettivamente esaminata, e io penso che anche per questo aspetto dovremmo essere tutti d'accordo, perchè il riconoscere ai cappellani il diritto di avere la pensione dopo pochi anni di servizio sarebbe oltre tutto una cosa immorale nei confronti degli altri ufficiali delle Forze armate.

Le considerazioni esposte non significano, ripeto, una opposizione preconstituita da parte mia, perchè ritengo possibile una discussione su quei punti che mi sembrano ispirati a considerazioni ragionevoli. Opposizione dunque costruttiva, a meno che, naturalmente, non si considerino le soluzioni e i

principi contenuti nel disegno di legge come imm modificabili e non soggetti a discussione: in tal caso saremmo costretti a presentare una nostra relazione con tutte le inevitabili conseguenze. E ciò non sarebbe augurabile, trattandosi di un tema che non dovrebbe, e non deve; essere motivo di divisione; perchè la religione non deve appunto dividerci sul terreno politico e legislativo.

Per ora non ho altro da aggiungere.

ANGELILLI. Il senatore Tolloy ha affermato che i problemi in esame devono essere affrontati e risolti con criteri ispirati a obiettività e ragionevolezza. Ora, il disegno di legge ha il fine di regolamentare adeguatamente la posizione dei cappellani militari; non si tratta quindi, senatore De Luca, di sovvertire alcunchè, bensì di dare il giusto riconoscimento e un dignitoso trattamento ai cappellani militari che vivono nelle Forze armate sopportando gli stessi disagi degli altri ufficiali, e che, perciò, devono avere gli stessi diritti.

Circa il numero, infatti, dei cappellani, non si tratta in verità di un aumento, bensì — almeno da quanto ho potuto rilevare dall'esame del disegno di legge — di uno « spostamento ». Oggi il contingente dei cappellani militari è costituito per un terzo di personale in servizio permanente, e per due terzi di personale in ausiliaria e di riserva; con il provvedimento in esame si effettuerebbe uno « spostamento » nel senso che il personale in servizio permanente aumenterebbe a due terzi del contingente e sarebbe, invece, ridotto a un terzo il personale in ausiliaria e della riserva.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Occorre, poi, tener presente che in sostanza i cappellani sono già pagati.

ANGELILLI. Questo, infatti, è il punto: che si tratta soprattutto di dare a chi presta un servizio il giusto riconoscimento giuridico.

PALESMO. E perchè, allora, gli ufficiali di complemento, che hanno prestato servizio, non hanno diritto al giusto riconoscimento da essi preteso?

ANGELILLI. La questione può sempre essere affrontata allo scopo di esaminare quali sono le possibilità di arrivare a una giusta regolamentazione del problema degli ufficiali di complemento. Comunque, per quanto riguarda il provvedimento in esame è da tener presente che esso non arreca maggiori oneri, ma si propone unicamente di dare ai cappellani militari un trattamento giuridico più adeguato. Da questo punto di vista, a mio parere, deve essere esaminato il disegno di legge.

VERGANI. Il presente disegno di legge d'iniziativa del Ministro della difesa sta a dimostrare in modo chiaro che esiste un orientamento che tende a rafforzare, a migliorare e a sistemare certi settori e, invece, a rallentare, o, comunque, a rendere più faticosa la sistemazione di altri settori delle Forze armate.

Direi che in modo particolare il disegno di legge in esame si trova su questa linea, la quale, se non è del Governo, certamente è del Ministero, o del Ministro della difesa.

Qui infatti ci troviamo di fronte a un provvedimento che non riguarda soldati o militari in generale, ma un servizio, e delle persone addette a questo servizio, affatto particolare e che ciascuno di noi conosce benissimo quale sia. Ora non ci sarebbe niente di male se quest'attività, questo servizio di assistenza spirituale alle Forze armate fosse riordinato, ma senza sovvertire una serie di principi, e, soprattutto, cercando di adeguare la regolamentazione della materia ai nuovi istituti dello Stato italiano. Il disegno di legge in esame, invece, tende a dare alla materia una organizzazione più ampia non solo, ma che praticamente sovverte alcune questioni di fondo, come per esempio quella delle pensioni, di cui ha parlato il senatore De Luca, o ripete e persino aggrava, su questioni sempre di fondo, la vecchia legge fascista del 16 gennaio 1936, n. 77.

Ora, di fronte a tale stato di cose, noi siamo costretti a manifestare la nostra preoccupazione e a dire chiaramente che siamo d'accordo con le premesse fatte poco fa dal senatore Tolloy.

Noi — anche se siamo ognora accusati di essere degli anticlericali per partito preso, e così via — non contestiamo che nelle Forze armate vi debba essere quel servizio che v'è sempre stato, cioè il servizio religioso; voler negare l'esistenza e la legittimità di questo servizio sarebbe cosa puerile da parte nostra; contestiamo, però, che proprio oggi che l'esercito si è a dir poco ridotto alla metà rispetto a quello che era nel 1936, proprio oggi che esiste l'orientamento ricordato dal senatore De Luca e le Forze armate tendono in genere a essere ridotte e a diventare delle élites di specialisti, sia opportuno e legittimo voler quasi triplicare il personale di ruolo addetto al servizio dell'assistenza religiosa.

Ho voluto fare un confronto, anche se un confronto esatto non è possibile, dato che il provvedimento in esame propone una modificazione dell'ordinamento gerarchico dei cappellani e varia le denominazioni delle qualifiche. Comunque nel 1936, quando i contingenti delle Forze armate erano più del doppio rispetto a oggi, i cappellani di ruolo erano 72, più un Ordinario militare, un Vicario e due ispettori, in totale 76 unità. Secondo il disegno di legge i cappellani diventerebbero invece 202, gli ispettori 3, in totale, con l'Ordinario militare e il Vicario, 207 unità, cioè — ripeto — circa il triplo delle unità in servizio permanente nel 1936, allorché il numero degli uomini alle armi era più del doppio di quello di oggi.

Ciò a mio avviso dimostra la verità dell'esistenza di quell'orientamento, cui ho accennato all'inizio.

Passando ora all'impostazione di fondo, della quale ha parlato il senatore Tolloy, e che investe il problema della libertà di pensiero e di religione, nessuno può contestare che il popolo italiano nella sua stragrande maggioranza è cattolico, e nessuno, quindi, può negare la preminenza che il servizio religioso cattolico deve avere nelle Forze armate. Ma il primo articolo del disegno di legge, che è quello che dà l'impostazione e stabilisce, diciamo così, lo scopo essenziale del provvedimento, non può non lasciare perplessi, soprattutto ponendolo in relazione con certi fatti, veramente signi-

4^a COMMISSIONE (Difesa)30^a SEDUTA (2 marzo 1961)

ficativi. Ad esempio, pochi giorni fa ben dieci soldati in servizio presso la caserma Cecchignola, sono stati puniti per aver espresso l'intenzione di non partecipare alle funzioni religiose. E ciò è avvenuto nel mese di febbraio dell'anno 1961, qui a Roma. Quanti altri episodi siano accaduti, o accadano, noi non lo possiamo sapere, perchè non abbiamo una statistica. Da parte mia posso ricordarne uno, strettamente personale.

In carcere, durante il regime fascista, sono stato più volte punito perchè non volevo andare a messa...

CORNAGGIA MEDICI. Più volte?

VERGANI. Almeno cinque, perchè ogni volta che arrivavo in un nuovo carcere mi dicevano: « Lei è battezzato e deve andare a messa ». E io allora: « Ma sono comunista, e proprio per questo sono stato condannato a diciotto anni: che volete di più? Che lo metta per iscritto? ». Niente da fare; mi rispondevano che secondo il regolamento i battezzati cattolici dovevano andare a messa e, poichè io mi rifiutavo, finivo in cella di punizione.

Non posso dunque dimenticare quel che abbiamo subito, io e altri antifascisti.

Ora non voglio certamente dire che le Forze armate sono come il carcere fascista, perchè un paragone del genere è ben lontano dal mio pensiero; ma ciò che si dice nell'articolo 1 del disegno di legge, anzichè impedire, potrebbe incoraggiare il verificarsi di episodi come quello recentemente avvenuto alla caserma Cecchignola. Ecco perchè, di fronte al provvedimento in esame noi siamo vivamente preoccupati, in quanto si tratta senza dubbio di un provvedimento che non favorisce l'unità, l'efficienza, la tranquillità delle nostre Forze armate. Basterebbe, del resto, questa considerazione per confermare quanto dissi in principio: l'elaborazione di questo disegno di legge è stata fatta con mano pesante in quella direzione, secondo quell'orientamento, con mancanza di senso di equilibrio. A mio avviso, bisogna invece riconoscere la necessità di andare più cauti, occorre tener conto che le innovazioni e le

modificazioni proposte solleverebbero tutta una serie di altre richieste, come sempre avviene tutte le volte che si tocca un organico, una funzione, un grado.

Perchè, a esempio, voler aumentare di grado l'Ordinario militare, e non il Vicario, e mettere così quest'ultimo in condizione di inferiorità rispetto alla vigente regolamentazione?

Con questo disegno di legge si creano senza dubbio delle premesse per future rivendicazioni. I motivi che consigliano queste nuove regolamentazioni li apprenderemo forse dalle risposte che darà il Governo, quando discuteremo i singoli articoli.

Esaminiamo, per esempio, la formula dei giuramenti che vengono stabiliti per l'Ordinario militare e per il Vicario generale militare. Si tratta di giuramenti presi dalla vecchia legge fascista, anche se adesso non c'è più il re e molte cose sono cambiate! In sostanza, perchè non si vuole, anche per questi due alti ufficiali, applicare il giuramento in uso per tutti gli ufficiali delle Forze armate? Dirò di più: la formula di tali giuramenti non fa cenno, una sola volta, alla Costituzione, non fa cenno alla Repubblica. Ho voluto esaminare la formula del giuramento degli impiegati civili dello Stato, ed ho trovato:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato, di assolvere al dovere del mio ufficio ecc. ecc. ». Ora, onorevoli colleghi, perchè a due dignitari delle nostre Forze armate, a due alti ufficiali, non si deve chiedere quanto viene richiesto agli altri impiegati dello Stato; ed ancora: perchè per questi due ufficiali — può darsi che mi sia sfuggito — non è richiesta la cittadinanza italiana? La cittadinanza italiana è richiesta solo per i cappellani, nell'articolo 18, che recita: « I sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare addetto, devono possedere la cittadinanza italiana con godimento dei diritti politici e la idoneità all'incondizionato servizio militare ».

Inoltre, onorevoli colleghi, tenete presenti le parole: « poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare addetto »,

4^a COMMISSIONE (Difesa)30^a SEDUTA (2 marzo 1961)

che è in fondo l'ultimo grado di questa gerarchia!

C A I A T T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La nomina dell'Ordinario militare è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della difesa, previa designazione della superiore autorità ecclesiastica.

Poichè l'Ordinario militare ha il grado di vescovo, è implicito che possieda la cittadinanza italiana; e se lei, senatore Vergani, andasse a confrontare il giuramento che fanno i vescovi nelle mani del Capo dello Stato, vedrebbe che la formula è pressochè identica.

V E R G A N I. Ma nel caso presente si tratta di un vescovo militare, di un ufficiale superiore delle nostre Forze armate.

Comunque, nel giuramento proposto mi ha colpito anche l'ultima parte, e precisamente là dove dice: «preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo». In quale giuramento si usa mai l'espressione «cercherò»? Questa parte è stata riportata così dalla vecchia legge numero 77 del 1936. Ma tante cose sono mutate dal 1945 ad oggi, ed io credo che, se avessimo desiderato fare una legge che rispecchiasse la nuova situazione, avrebbero dovuto essere citate la Repubblica e la Costituzione. Forse ciò è impedito dal Concordato? Può anche darsi; e lo vedremo quando andremo avanti nella discussione.

Questi sono i punti sui quali ho voluto richiamare l'attenzione dei colleghi. Quando discuteremo gli articoli, presenteremo degli emendamenti; ma, ripeto, l'impressione che ho ricevuto dal presente disegno di legge è che si sia voluto coordinare questa materia — e nessuno contesta la necessità di questo coordinamento — senza tenere, però, presente la nuova situazione e le esigenze del nuovo Stato italiano.

C O R N A G G I A M E D I C I. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, penso che non ci possiamo accingere alla discussione

di questo disegno di legge, senza avvisare, con obiettività assoluta, alla presenza dei cappellani militari in una lunga serie di anni, che va — per coloro che hanno partecipato alla prima guerra mondiale — dal 1915 ad oggi.

Ognuno di noi, infatti, ha avuto accanto il cappellano militare, sia durante la prima guerra mondiale, sia durante la seconda, sia nel periodo partigiano; bisogna, pertanto, riconoscere — è una realtà che io credo indiscutibile — che i cappellani sono stati serenamente al loro posto e sono stati per tutti, credenti e non credenti, elementi di sostegno, di consolazione e di luce.

Dobbiamo essere degli uomini schietti, dobbiamo, pertanto, avere il coraggio di dire che la Chiesa, nella sua alta impostazione, cerca di salvare il salvabile e che, quindi, deve necessariamente, in certi momenti della storia, sollecitata da determinate realtà, assumere i suoi orientamenti; ma sia ben chiaro che la Resistenza, soprattutto al Nord, senza il contributo delle canoniche, senza i numerosi preti animatori, sarebbe stata oltremodo difficoltosa e che moltissimi degli uomini politici italiani — voglio anche ricordarlo — che hanno potuto fisicamente sopravvivere anche per merito di questi uomini della Chiesa.

T O L L O Y. Ciò non ha nulla a che fare con il problema che dobbiamo risolvere!

C O R N A G G I A M E D I C I. Ho voluto fare questo richiamo, perchè credo che se lei, senatore Tolloy, potesse interrogare ciascuna di quelle persone, che hanno ricevuto aiuto dagli uomini della Chiesa, potrebbe constatare che la loro indipendenza spirituale è stata sempre rispettata. Mi pare, infatti, che sia questo il punto chiave della questione!

Qualcuno dei senatori che hanno preso la parola, come il senatore Vergani, ha parlato dell'articolo 1, che mi permetto di rileggere a me stesso per una più precisa comprensione. L'articolo 1 dice:

«Il servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato, istituito per integrare, secondo i principi della religione catto-

lica, la formazione spirituale di coloro che fanno parte delle Forze armate, è disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualità di cappellani militari ».

Dunque, è chiaro che gli ebrei non sono affatto in causa. Come si può pensare che si voglia imporre ad un ebreo un atto di culto? Un prete che volesse imporre una cosa di questo genere, non solo si metterebbe contro la coscienza degli israeliti, ma contro quanto appartiene ai principi di libertà e di rispetto per le idee altrui ognora professati dalla Chiesa cattolica.

È chiaro, dunque, onorevoli colleghi, che la Chiesa cattolica è ferma e decisa sul principio della libertà spirituale; ritengo, pertanto, che le vostre preoccupazioni siano infondate. Dovreste, invece, pensare che per la maggior parte del popolo italiano, il quale è cristiano, ottenere il conforto di una assistenza spirituale, che non è solo assistenza spirituale, ma si profila e realizza per ogni altro canale di ordine morale, sia qualcosa di molto utile. Che tale attività, poi, si abbia a svolgere sempre, come per il passato, nel rispetto più assoluto della coscienza del singolo, è un principio assoluto e incontestabile.

Voi vi siete preoccupati, inoltre, anche di ciò che concerne l'aspetto delle pensioni; ma questa è una questione concreta sulla quale ci illuminerà l'onorevole Sottosegretario di Stato.

Avete fatto, inoltre, dei rilievi sulla formula del giuramento dell'Ordinario militare; ma forse non avete tenuto presente che l'Ordinario militare è un vescovo e, come è detto in questo disegno di legge, la sua nomina è una nomina concordata. Il giuramento per il vescovo deve avvenire, secondo questa intesa tra le due autorità, come del resto avviene, io penso, in tutti i paesi del mondo.

Vi siete preoccupati, infine, per l'aumento dei cappellani militari! Ora, a me pare che non si tratti di un aumento, ma che si proceda, invece, ad un inquadramento. Anche io mi dolgo che certe leggi, come quella delle pensioni agli ufficiali di complemento, non siano state varate prima di questa; ma in questo caso dobbiamo reperire pochi

milioni, mentre per gli ufficiali di complemento si tratta di miliardi.

Non voglio aggiungere altro; ma credo, con le poche parole che ho detto, di aver chiarito che le vostre perplessità non hanno ragione di essere, e che questo disegno di legge può, pertanto, essere approvato, dando in tal modo un'altra prova della nostra sensibilità ai problemi delle Forze armate, che non sono solo problemi tecnici e di addestramento, ma ancora problemi spirituali.

Prima di finire, mi rivolgo alla vostra memoria sempre così vigile e al vostro cuore, per pregarvi di considerare, onorevoli senatori, se in molte ore delle vostre lunghe giornate militari il cappellano non vi sia apparso come una realtà nella quale vi siete ritrovati con una serena gioia.

MASSIMO LANCELLOTTI.

Per quanto le obiezioni sin qui sollevate non tutte rientrino nel merito della discussione, desidero fare alcuni chiarimenti. Sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto il senatore Cornaggia Medici. Tutti riconosciamo quello che i cappellani militari hanno fatto in tempo di guerra e, per mia esperienza personale, posso affermare che se non avessi avuto accanto il cappellano durante il ripiegamento da El Alamein, certamente mi sarei trovato in gravi difficoltà, essendo caduto il medico, era il cappellano a curare i feriti, a distribuire i viveri ed i carburanti. Ma la questione, che ha fatto alquanto dirottare la discussione, è un'altra, e riguarda quella libertà spirituale che tutti, noi cristiani per primi, intendiamo tutelare.

Ricordo che quando appartenevo al regio Corpo truppe coloniali, il mio capitano usava dire: « La Messa non interessa per quello che è, per noi è un servizio, come quello di picchetto ». Ora, onorevoli colleghi, a noi credenti, che consideriamo la Messa l'espressione massima della Fede, ripugna l'idea di assistervi unicamente per compiere un servizio, ma ripugna, altrettanto, l'idea che si conducano contro voglia alla Messa coloro che non credono. Penso, tuttavia, che questa questione costituisca solamente un dettaglio, che non può ostacolare l'accoglimento del disegno di legge: la questione, infatti, può essere risolta

4^a COMMISSIONE (Difesa)30^a SEDUTA (2 marzo 1961)

semplicemente con una disposizione diramata ai Comandi.

Per quanto concerne l'aumento del numero dei cappellani, dobbiamo tener presente che il cappellano non soltanto si occupa delle questioni religiose, ma assolve ottimamente una funzione educativa e assistenziale. Esiste una percentuale ancora rilevante di reclute che vengono alle armi, purtroppo, senza saper né leggere né scrivere; quindi non trovo errato il principio di aumentare il numero dei cappellani che adempiano le funzioni di assistenza religiosa ed al contempo educativa.

Per quanto concerne la questione sollevata dal senatore Vergani in merito alla espressione « cercherò », che trovasi nella formula del giuramento dell'Ordinario Militare ritengo giusto il rilievo dell'onorevole collega Vergani, perchè chi presta giuramento deve impegnarsi su ciò che si appresta a fare. Tuttavia, occorre precisare un principio basilare di fede per noi credenti.

Il cristiano deve innanzitutto, senza che vi sia nulla che possa impedirglielo, ottemperare ai principi della fede e poi a quelli umani. Io, ufficiale prima del regio esercito ed ora dell'esercito repubblicano, so che, avendo prestato giuramento, devo essere pronto ad entrare in servizio in qualunque momento a disposizione della Nazione, e, qualunque sia l'ordine che mi viene impartito, devo ottemperarlo e farlo ottemperare. Ma supponiamo che io, cattolico praticante, ricevo un ordine che mi obblighi a compiere un atto lesivo per la Chiesa; in tale caso, per quanto abbia prestato giuramento, indipendentemente dalle più gravi sanzioni disciplinari, non posso obbedire. Ora, onorevoli colleghi, potrebbe un Vescovo, nel ricevere un ordine che contrasta con i principi della Fede e della sua coscienza, accettare e dire: « Debbo eseguire questa disposizione perchè ho prestato giuramento »? Se io cattolico non posso farlo, come potrebbe farlo un Vescovo?

VERGANI. Mi permetto di supporre un pericolo assurdo. Ammettiamo che si ritorni al periodo di Porta Pia e che vi siano 10 reggimenti di bersaglieri che vanno

all'attacco delle mura di Roma; che cosa deve fare l'Ordinario militare in questo caso?

MASSIMO LANCELOTTI. Questi ipotetici bersaglieri non andrebbero, suppongo, all'attacco per distruggere le chiese di Roma, nè allo scopo di raggiungere l'unità d'Italia.

Vorrei pertanto concludere il mio intervento in questo senso.

Mi pare che il giuramento per l'Ordinario militare si adatti alla persona che lo pronuncia; quindi non dovrebbe sorgere in proposito alcuna preoccupazione. Ritengo giusto che il non credente debba essere libero di assistere al Servizio divino, poichè è preferibile che partecipino liberamente alla messa domenicale i militari di fede cattolica. Credo infine che il numero dei cappellani non sia da limitarsi, considerata la funzione preminente, non solo religiosa, ma di assistenza morale, che essi esplicano. Non voglio entrare nel merito di tutto il resto del disegno di legge, perchè altri più autorevolmente di me ne potranno parlare in seguito. In sostanza mi pare che non vi siano validi motivi per rifiutare l'approvazione di questo disegno di legge.

VALLAURI. La funzione dei cappellani militari è duplice; ma la funzione sacerdotale è, innanzitutto, una funzione sacramentale. Immessa in un organico, che è sottoposto a particolare disciplina, evidentemente l'assistenza spirituale tenderebbe a valersi di questa disciplina per ottenere che partecipino alle funzioni religiose anche coloro che eventualmente non vi prenderebbero parte, qualora fossero civili, e non militari.

Ora, mi pare che effettivamente l'articolo 1 dovrebbe essere più esplicito, dovrebbe garantire una fondamentale libertà del cittadino, affinchè in quel particolare momento non si richiami la sua attenzione sulla sua funzione di militare, ma sulla sua funzione di semplice cittadino.

Perciò, sono d'accordo con il senatore Massimo Lancellotti. È giusto che a coloro che lo desiderano venga data una assistenza spirituale; ma è, altresì, giusto che coloro che non la desiderano non vi siano obbligati. Mi richiamo in particolare all'intervento del

senatore Cornaggia Medici, il quale giustamente ha detto che, se è stato stabilito che l'assistenza religiosa venga conferita secondo i principi della religione cattolica, i principi della religione cattolica impongono il dovere di non violentare in alcun modo le coscienze.

Resta da vedere se ci si può servire della disciplina militare per fare delle imposizioni in questo campo. Non so se corrisponda interamente al vero quanto ha detto il senatore Vergani, ma se così fosse, io, come cattolico, sarei il primo a deplorare quanto a lui è accaduto.

Mi pare, dunque, che la questione di fondo si risolva in una affermazione della libertà di coscienza, e soprattutto nel principio, inderogabile di non imporre una assistenza non desiderata. Qui non si tratta, infatti, di obbligare un militare ad adempiere ad una funzione militare, ma di una questione di coscienza per cui una imposizione diventerebbe oltremodo controproducente.

Per quanto riguarda la formula del giuramento, mi rimetto alle discussioni che potranno avvenire secondo il diritto concordatario, e così pure circa il grado da conferire all'Ordinario militare.

Per quel che concerne il numero dei cappellani, trovo che mentre le chiese sono sufficienti per il numero dei fedeli, i cappellani sono inadeguati, anche perchè, vincolati da particolari discipline, essi non possono spesso recarsi dove sarebbe necessaria la loro presenza. Dato che il fedele non può andare verso la funzione, è in qualche modo la funzione che deve avvicinarsi al fedele; bisogna, quindi, dare al cappellano la possibilità di esplicitarla.

Per quanto riguarda le varie altre questioni particolari, esse saranno meglio valutate in sede di discussione dei singoli articoli.

C A D O R N A . Gli oratori che mi hanno preceduto hanno sostanzialmente esaurito gli argomenti che contavo svolgere; tuttavia le interessanti osservazioni fatte anche dagli oppositori mi inducono a qualche breve dichiarazione.

Innanzitutto mi compiaccio che sia stato da tutti riaffermato il principio della libertà di coscienza.

Può darsi, invece, che non vi sia accordo circa le modalità della pratica applicazione. È il caso dell'intervento della truppa a funzioni religiose per il quale sono utili alcune precisazioni.

Se la funzione religiosa è fine a se stessa — per esempio la messa — è chiaro che chi non intende parteciparvi ha pieno diritto che il suo desiderio sia rispettato. Se, invece, la funzione religiosa fa parte di pubbliche cerimonie, funerali, cerimonie patriottiche, ecc., è chiaro che la truppa vi può essere comandata indipendentemente dal sentimento individuale.

L'opposizione ha lamentato che il disegno di legge comporti un certo aumento degli organici e dei gradi. In effetti anche l'assistenza religiosa ubbidisce a quella naturale espansione dei servizi che tutte le altre branche dell'Amministrazione militare hanno già ampiamente conosciuto. Ed anche il maggior grado attribuito all'Ordinario militare non risponde che ad una necessità di equiparazione rispondente alla dignità del servizio.

Taluno ha lamentato la solerzia del provvedimento in confronto di altre attese non soddisfatte: per esempio la legge sulla pensione agli ufficiali di complemento. È facile obiettare che tale legge ha sempre incontrato la strenua opposizione del Tesoro per il forte impegno che comporta e per varie altre difficoltà di applicazione. Il che non toglie che noi auspichiamo, come sempre abbiamo auspicato, che il Ministero prenda l'iniziativa per un provvedimento tanto atteso.

Termino questo breve intervento auspicando che il disegno di legge, pur con quelle modificazioni che saranno ritenute necessarie, verrà da tutti approvato.

P A L E R M O . Onorevole Presidente, desidero aggiungere a quanto è stato espresso dai colleghi che mi hanno preceduto, e mi riferisco specialmente ai senatori Tolloy, De Luca e Vergani, alcune osservazioni. Vi assicuro, onorevoli colleghi, che lo farò in perfetta serenità e perfetta obiettività, senza prevenzioni e preconcetti.

Dobbiamo innanzi tutto riconoscere che siamo di fronte ad un problema molto serio e ciò lo si ricava dall'ampiezza della

4^a COMMISSIONE (Difesa)30^a SEDUTA (2 marzo 1961)

discussione. La gravità di questo problema la rilevo soprattutto dalle affermazioni che nella sua onestà e nella sua lealtà, il collega Massimo Lancellotti ha fatto. Non condivido la sua impostazione, però debbo riconoscere che le sue perplessità ed i suoi dubbi hanno animato fino ad ora la nostra discussione.

Non dobbiamo dimenticare la nostra tradizione risorgimentale, il dissidio, di cui parlava il senatore Massimo Lancellotti, tra lo Stato e la Chiesa, l'opposizione di quest'ultima all'unità d'Italia. E da qui l'esilio e l'arresto di numerosi vescovi, cardinali, che si erano schierati contro la nostra indipendenza. Per fortuna dell'Italia tutto ciò, in seguito, venne superato, e si iniziò una nuova era che dette i suoi frutti nella prima guerra mondiale. Non ho alcuna difficoltà ad associarmi al collega Cornaggia Medici nell'elogio che ha rivolto appunto a quei cappellani militari che durante quel conflitto svolsero degnamente la loro funzione. Anche io voglio citare un episodio: Battaglia del Piave, 15 giugno 1918.

Rimasto con la mia batteria completamente isolato, ed accerchiato dal nemico, il primo che venne a rendersi conto di quel che ci era accaduto fu il cappellano militare, e ricordo con commozione l'abbraccio che ci scambiammo. La presenza di quel cappellano rappresentò per noi la fine dell'isolamento e dell'accerchiamento.

È dunque vero, e lo riconosciamo, che i cappellani militari si sono onorevolmente comportati durante la prima guerra mondiale, e allora perchè dobbiamo mutare la loro posizione?

A questo punto, mi sia concesso dirlo con tutta lealtà, il problema va oltre i cappellani militari, ed assume ben altre proporzioni. Con il presente provvedimento, onorevoli senatori, si cerca di fare un ulteriore tentativo per clericalizzare lo Stato, e contro questa tendenza a mescolare il sacro con il profano reagiremo con tutte le nostre forze.

Ora si vuole aumentare il numero dei cappellani, si vuole affidare loro compiti incompatibili con la libertà di coscienza di ogni cittadino e concedere benefici economici tali da metterli in condizione di pri-

vilegio di fronte agli impiegati dello Stato ed agli appartenenti alle Forze armate.

Detto ciò, tengo a ribadirlo, riconfermando quanto detto dai senatori De Luca e Vergani, che non siamo contrari all'istituto dei cappellani militari; ci rendiamo conto che il nostro Paese è nella maggioranza formato di cattolici e non vogliamo comunque offenderne il sentimento religioso, a patto però che non abbiamo a ripetersi dolorosi ed inconcepibili casi di intolleranza.

Sono grato al senatore Tolloy per aver ricordato il caso di monsignor Bartolomasi. Aggiungerò che, liberata Roma, la prima cosa — anche se non fu facile farlo — fu la sostituzione di quel prelato.

La nomina dell'ordinario militare avviene d'accordo tra la Santa Sede e l'Autorità governativa, per cui, prima della sostituzione di Bartolomasi, passò parecchio tempo.

Ricordo che in quell'occasione fui fatto segno a numerose pressioni; si giunse da parte di taluni anche alla minaccia di denunciare il Concordato.

Ciò ricordato, devo fare un'altra dichiarazione: non sono contrario nè alla sistemazione, nè ad un trattamento economico, nè allo stato giuridico e all'avanzamento dei cappellani militari, perchè chiunque svolge un'attività, deve essere remunerato, a condizione però, ripeto, che non si costituisca per i cappellani uno stato di privilegio nei confronti degli altri dipendenti dello Stato.

Provegno da una famiglia cattolica, ho ricevuto un'educazione religiosa e solo in seguito ho acquistato la mia indipendenza di coscienza. Ricordo che mi è stato insegnato che la religione cattolica si basa sul sacrificio e non sul privilegio, e ciò in contrasto con questo provvedimento di legge, il quale del resto è anche in contrasto con la Costituzione.

Vi pare, per esempio, che il dettato di questo disegno di legge si accordi con l'articolo 52 del nostro testo costituzionale?

Mi pare che la risposta non possa essere che negativa e allora dove va a finire quello spirito democratico che deve informare le nostre Forze Armate?

Tutto ciò mi sembra molto grave e pertanto è necessario affermare che il cappellano

4^a COMMISSIONE (Difesa)30^a SEDUTA (2 marzo 1961)

non deve interferire nella sfera della libertà di pensiero del militare. Ritengo quindi incostituzionale l'affermazione contenuta nel disegno di legge che i cappellani militari debbano integrare la formazione spirituale del militare.

Altrimenti si potrebbe verificare che essi trovandosi di fronte a un comunista, a un libero pensatore, ad un ateo, ad un cittadino di religione diversa, per poter integrarne la formazione spirituale si sentano in diritto di svolgere pressioni o attività che contrastino con l'inviolabilità della coscienza del militare e con lo spirito democratico delle nostre Forze Armate.

L'esperienza del passato, che ha dato buoni risultati, dovrebbe consigliarvi di evitare modifiche che potrebbero essere pericolose.

Provengo dal collegio militare della Nunziatella e ricordo che la domenica, indrappellati, si ascoltava la messa. Nessuno mai ha obbligato gli ebrei o gli atei ad assistervi, né tanto meno ad indicarli come reprobri o gente che visse fuori della così detta grazia di Dio.

Con il disegno di legge in esame, invece, l'invadenza da parte dei cappellani sugli appartenenti alle Forze Armate diverrebbe grave sotto ogni punto di vista.

Ricordate quanto è stato detto dal senatore Massimo Lancellotti e confermato dal senatore Vallauri: oggi si considera la Messa come un servizio, per cui bisogna ascoltarla, credenti o meno.

Voglio, a questo proposito, ricordarvi un episodio: l'ordinanza di un capitano d'artiglieria non andava a messa ed al cappellano, che gliene chiese la ragione, rispose di non essere credente. Il cappellano, dopo aver inutilmente tentato di convincerlo e dopo aver inutilmente ripetuto il suo invito, spazientito, schiaffeggiò il soldato.

Informato dell'accaduto, il capitano chiese spiegazioni al cappellano il quale si rifiutò di darle, limitandosi a qualificare « comunista » il capitano.

Conclusione, il capitano di artiglieria venne trasferito in Sardegna.

Forse ella, senatore Cornaggia Medici, non è al corrente di questi fatti, non conosce episodi, come quello citato dal senatore

Vergani, di 10 soldati puniti solo perchè non volevano andare a messa!

Inoltre sono assolutamente contrario a che l'Ordinario militare venga nominato generale di corpo d'armata. In questo caso verremmo a creare un precedente molto pericoloso e sarà bene meditare su questo punto.

Infatti, dopo gli Ordinari militari, altri potranno richiedere di essere nominati generali di corpo d'armata e così si aumenterà la già esistente inflazione.

E veniamo al numero. I cappellani saranno portati da 72 a 202, e ciò, insieme al fatto che dopo 12 anni di servizio avrebbero diritto alla pensione, mi lascia veramente sorpreso e perplesso. Lo Stato dovrà sobbarcarsi a nuovi oneri, quando invece tutti sappiamo che lo Stato del Vaticano è, dal punto di vista finanziario, tra le prime potenze economiche del mondo, e certamente in grado di pagare le pensioni ai cappellani.

Per quanto riguarda la prestazione del giuramento, sono d'accordo con il senatore Vergani nel dire che la formulazione dell'articolo 19 dovrà essere modificata.

Non ho mai sentito dire « giuro che cercherò di fare questo » ma « lo giuro » e di conseguenza, lo farò. Ad ogni modo, mi riservo di esaminare il Concordato.

Riprendendo quanto accennavo prima a proposito delle pensioni, debbo elevare la mia protesta per il metodo che si vuol seguire.

Abbiamo appreso oggi dal rappresentante del Governo che finalmente è stato presentato un disegno di legge a beneficio degli ufficiali di complemento, dopo che lo Stato per anni ha incamerato i contributi che essi durante il servizio avevano versato alla cassa pensioni, mentre, al contrario, con grande larghezza si va incontro ai cappellani militari.

Infine, un'altra parte di questo provvedimento, che, sono convinto, deve essere rivista, è costituita dal disposto dell'articolo 24. I cappellani militari sono o non sono ufficiali? Se la risposta è affermativa, perchè allora in tempo di pace dovrebbero essere sottratti alla giustizia militare?

Quanto ho avuto l'onore di esprimere a questa onorevole Commissione, l'ho fatto con il calore che mi è abituale ed in perfetta buona fede, sperando che si voglia meditare a lungo prima di approvare questo provvedimento che, indubbiamente, così formulato, non troverebbe nella pubblica opinione consenso e favore.

P A J E T T A . Prendo la parola, onorevoli senatori, per esprimere il mio compiacimento per tutto ciò che è stato detto dai vari oratori dell'una e dell'altra parte.

È indubitabile che io condivido il pensiero espresso dai senatori Cornaggia Medici, Vallauri e Vaccaro, dato che sono credente e praticante, ma mi compiaccio ancora di più per quanto è stato detto dai senatori Tolloy, Vergani e Palermo; poichè ho avvertito il comune desiderio di riuscire, attraverso il presente provvedimento che vuole regolamentare il servizio religioso nelle nostre Forze armate, ad irrobustire lo spirito, sapendo che quando arriva il momento critico è lo spirito che deve vincere sulla materia.

Ricordo sempre che le prime parole che il mio compianto colonnello ebbe a dirmi allorchè vide che uscivo sereno dalle macerie, dopo un bombardamento, furono queste: «Così bisogna essere; lo spirito deve vincere la materia!».

Ciò premesso, credo che tutti indistintamente ci metteremo di buona volontà per fare in modo che il presente provvedimento sia formulato nella maniera più efficace, dato che, io stesso, per dire la verità, sono un po' perplesso circa alcuni suoi punti.

A proposito delle pensioni, francamente non mi pare giusto che i cappellani, pur avendo lo stesso grado di altri ufficiali, possano usufruire di un diverso trattamento di quiescenza; si tratta di persone che sopportano gli stessi sacrifici e che, perciò, debbono ricevere le medesime retribuzioni secondo il grado.

Ad ogni modo, sentiremo che cosa dirà il rappresentante del Governo su questo e su altri problemi.

In maniera analoga, è discutibile la questione della nomina dell'Ordinario militare a generale di corpo d'armata; e anche in questo caso penso dovremmo scegliere la soluzione più rispondente alla nostra coscienza.

Altrettanto dicasi per il numero dei cappellani che non dovrà essere nè superiore, nè inferiore al necessario.

Tutti gli onorevoli senatori intervenuti nella discussione si sono soffermati sulla questione del rispetto della libertà di coscienza da parte dei cappellani e sul giuramento che questi devono prestare.

Circa il primo punto, sono anch'io d'avviso che la libertà di coscienza debba essere salvaguardata; anzi dovrebbero essere impartite dal Governo istruzioni, nel senso che colui il quale non si senta di andare a messa, deve avere il diritto che siano rispettate le proprie convinzioni; solo così anche nelle Forze armate si attuerà il principio della libertà individuale.

Infine, a proposito del giuramento, credo che troppa importanza sia stata data ad una formula, che potrà essere modificata nel senso ritenuto più opportuno, qualunque sia la formula del giuramento; quanto vale è quello che la coscienza sente e ciò che ognuno ritiene corrisponda al proprio dovere.

Concludendo, vorrei fare un invito a tutti i colleghi: che siano concordi nel dare importanza più allo spirito che alla materia, acciocchè siano rinvenute le salvaguardie sufficienti a rispettare le idee ed i convincimenti di tutti.

M A R A Z Z I T A . Onorevoli colleghi, concluderò brevemente con una proposta concreta.

Premetto che il Gruppo socialista, che del resto ha già espresso il suo parere attraverso il senatore Tolloy, si apprestava alla discussione del presente disegno di legge con inquietudine e perplessità per due considerazioni: l'una di carattere generale, di principio, l'altra di carattere particolare che riguarda la formulazione del provvedimento in esame.

La prima perplessità, di ordine generale — del resto ciò è stato ricordato un momento fa dal senatore Palermo — è determinata dal fatto che, nel momento stesso in cui si vuole varare questa legge, ci troviamo di fronte ad una situazione abbastanza pesante nel campo della vita sociale e politica italiana; e non è esagerato dire che v'è la tendenza a rendere la situazione sempre più

pesante attraverso la clericalizzazione della società italiana. Di modo che è evidente che quando vediamo che in un settore della Amministrazione militare si tendono ad inserire ancora più saldamente alcune forze che mirano a soverchiare le coscienze altrui, la nostra inquietudine aumenta.

In particolare, e mi pare che ciò sia stato sottolineato da molti colleghi dei vari settori, rileviamo come, nella sua articolazione, il disegno di legge non garantisca il rispetto e l'ossequio alla Costituzione e soprattutto la libertà di coscienza. Tali nostre perplessità almeno in parte sono state adesso fugate, in quanto abbiamo potuto constatare che anche da parte di cattolici autorevoli, come il senatore Cornaglia Medici, Cadorna ed altri, la nostra preoccupazione è largamente condivisa; cioè, anche uomini di parte diversa dalla nostra avvertono che, nella sua articolazione, il presente disegno di legge non garantisce una assoluta libertà di coscienza. Tutto sta nel vedere, perciò, in quale misura riusciremo ad ovviare agli inconvenienti segnalati.

Proporrei, pertanto, allo stato dei fatti, di nominare una Sottocommissione che rivedesse e correggesse i punti del provvedimento ritenuti manchevoli. È certo — del resto, lo diceva anche Pitagora — che dobbiamo fare delle leggi chiare e comprensibili all'intelligenza di tutti. Ora, mi pare che questo principio non sia stato osservato nella formulazione del presente disegno di legge, in cui vi sono alcuni articoli assai involuti, come l'articolo 1, che ha formato oggetto di critiche da parte di tutti. Non sarebbe, pertanto, inutile che una Sottocommissione rivedesse i punti manchevoli e cercasse di trovare la migliore strada onde garantire la libertà di coscienza di ognuno e il rispetto dei principi contenuti nella Costituzione.

Comunque, devo rilevare che la *ratio legis* del provvedimento, espressa così chiaramente nella relazione del Governo, ottimamente esposta ed ampliata dal senatore Vaccaro, viene ad essere un poco annebbiata negli articoli del provvedimento. Infatti, nella intitolazione del disegno di legge è scritto: « Stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assi-

stenza spirituale alle Forze armate »; se nonchè, proprio all'inizio della relazione, che accompagna il provvedimento, è detto che già la legge 16 gennaio 1936, n. 77, le successive modificazioni e le norme esecutive emanate con il regio decreto 10 febbraio 1936, n. 474, regolano lo stato giuridico del personale in servizio permanente; si ricorda poi, che il regio decreto 10 febbraio 1936, numero 458 e le successive modificazioni disciplinano lo stato giuridico del personale appartenente ai ruoli del congedo: ausiliario e di riserva. Cosicché, se vogliamo veramente creare un nuovo stato giuridico, va tenuta presente quella che è la norma fondamentale della legge 16 gennaio 1936, n. 77, una legge fascista, che pure credo non sia migliorata da quella ora proposta. Si dice, ognora nella relazione, che la eterogeneità dei criteri che informano le vigenti norme e gli inconvenienti che ne sono derivati nella pratica applicazione hanno fatto avvertire da tempo l'esigenza di una nuova e più completa disciplina giuridica, atta a meglio inquadrare la categoria nei vigenti ordinamenti militari. In altri termini, i dubbi giuridici sullo stato di avanzamento esistevano già con le vecchie leggi, e noi dobbiamo fare oggi una nuova disciplina intesa a dare un nuovo stato giuridico, che però non si distacchi dall'altro, ma migliorandolo. Mi pare, dunque, che il disegno di legge dovrebbe essere modificato a partire dalla intitolazione e ciò è un compito che potrebbe essere affidato alla Sottocommissione che propongo di nominare, la quale ci permetterà di trovare quella base d'intesa comune che dilegui le nostre preoccupazioni, salvaguardando la libertà di coscienza e garantendo il rispetto dei principi della Costituzione.

DE SIMONE. Onorevoli colleghi, ho studiato attentamente la legge del 16 gennaio 1936, n. 77, ed ho potuto constatare che molte delle questioni che da più parti, e soprattutto dalla mia, sono state sollevate a proposito del grado, delle pensioni, del numero dei cappellani militari avrebbero potuto essere evitate se il Governo nel disegno di legge al nostro esame avesse mantenuto inalterati i criteri della vecchia legge, criteri che sono stati modificati nel

senso di creare evidenti condizioni di privilegio a favore dei cappellani militari denotando quel pericoloso orientamento governativo, che è stato rilevato, e questo rispetto alla stessa legislazione fascista. Per quanto riguarda ad esempio, le pensioni, il presente disegno di legge prevede una ingiustificabile riduzione dei termini, mentre in questa materia la vecchia legge assimila in tutto i cappellani militari agli ufficiali dell'esercito. Quindi non ci sarebbe alcuna preoccupazione, da questo punto di vista, se fosse rimasta in piedi la vecchia legge.

Mi pare, in sostanza, che nella discussione che abbiamo avuto oggi, se il Governo si fosse attenuto alle vecchie disposizioni, non avremmo avuto motivo di contendere sulle questioni accennate.

Quello però che soprattutto devo osservare è appunto il fatto che ci troviamo in una situazione storica nuova, dopo la guerra, la caduta del fascismo, la creazione della Repubblica democratica; e questa realtà storica deve essere tenuta presente in questo disegno di legge, come giustamente il senatore Tolloy e gli altri colleghi della mia parte hanno rilevato. Credo, che se potessimo, introdurre la vecchia legislazione in questa nuova, per molte cose ci troveremmo d'accordo.

Rimarrebbe la questione dell'articolo 1 che parla di integrazione, secondo i principi della religione cattolica, della formazione spirituale di coloro che fanno parte delle Forze armate.

Questo articolo riproduce un articolo della vecchia legge fascista. Non c'è dubbio.

Ma non sarebbe stato lecito attendersi che il Governo nel riordinare questa materia, avesse tenuto presente la nuova realtà storica, la nuova realtà costituzionale? Di questa realtà il Governo non ha tenuto, e non ha voluto tenere conto, nè nella relazione, nè tanto meno nel testo del disegno di legge.

Mi sembra strano che, in coscienza, giacché un appello alla coscienza è stato fatto, vogliate che approviamo questo articolo! Se non volete negare a noi una coscienza, che non può essere che una coscienza marxista, non possiamo non respingere un articolo di questo genere. Basta tenere presenti quelli

che sono i presupposti della nostra Costituzione che garantiscono libertà di coscienza e libertà religiosa. Ora l'articolo 1 non dà alcuna garanzia di libertà religiosa a coloro che fanno parte delle Forze armate. Nella misura in cui sarà contenuta nell'articolo 1 questa garanzia, non ci sarà motivo di opporsi, e potremo approvarlo. Però la direzione in cui il disegno di legge tende ad allargare questa funzione di integrazione spirituale secondo i principi della religione cattolica, rappresenta un tentativo, messo in atto dalla Democrazia Cristiana, di clericalizzazione delle Forze armate, che noi comunisti respingiamo e che ha creato qualche preoccupazione nei colleghi dello stesso partito di maggioranza relativa.

Quanto diciamo trova conferma nello articolo 3. Non sappiamo dove si voglia andare a finire attraverso un articolo di questo genere! Si renderà, quindi, necessario eliminare le parole « e sugli appartenenti a quei Corpi la cui assistenza spirituale fosse affidata all'Ordinario militare dalle autorità governative d'intesa con la superiore autorità ecclesiastica », che non esistono persino nella vecchia legge fascista, per fugare equivoci che non possono non destare preoccupazioni.

In questo disegno di legge, in sostanza, si sono allargate certe determinazioni e aree di applicazione, ma in senso peggiorativo rispetto alla stessa legge fascista; e tutto ciò quando ci troviamo in un periodo in cui indubbiamente sono acquisite dalla coscienza del popolo italiano nuove esigenze di carattere democratico.

Questi sono i punti che volevo sottolineare per il momento, riservandomi di intervenire poi in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Sia anche a me consentito di ricordare che i cappellani militari hanno sempre svolto un'opera preziosa di assistenza nelle Forze armate italiane.

Benemeriti in tempo di pace, sono stati in guerra esemplari. Tutti noi che abbiamo partecipato a guerre sappiamo che cosa la loro opera abbia significato per le truppe combattenti.

4^a COMMISSIONE (Difesa)30^a SEDUTA (2 marzo 1961)

Voglio ricordare gli ex combattenti cappellani militari. Perfetti sacerdoti e ferventi patrioti, hanno dato il loro contributo di sangue, accomunati nel sacrificio alle truppe in tutti i campi di battaglia, esercitando nella zona del pericolo e della morte la loro missione di amore e di carità cristiana.

Il senatore Massimo Lancellotti li ha testè ricordati. Durante il periodo della occupazione tedesca, nel duro inverno 1944-1945, ex cappellani militari furono valorosi combattenti per la libertà. Tutto questo va tenuto presente nell'esame di questo provvedimento.

Si tratta, pertanto, di dare una equa sistemazione ai cappellani militari.

Per meglio valutare il provvedimento nel suo complesso e vagliare le tante proposte fatte, penso sia opportuno, in accoglimento

della proposta del senatore Marazzita, nominare una Sottocommissione, che sarà composta dai senatori Jannuzzi, Palermo, Tolloy e Vaccaro, e presieduta da me. Si riunirà martedì 21 marzo alle ore 17 per provvedere a concordare il testo del provvedimento. Prego il rappresentante del Governo di intervenire a tale riunione.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato pertanto ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari